

Tribunale di Bari Sezione Lavoro

Sentenza 2 settembre 2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott.ssa Angela Vernia

nel procedimento ex art. 700 c.p.c. recante n.r.g. 10362/2024

Sciogliendo la riserva espressa all'udienza del 29.8.2024,

osserva in fatto:

con ricorso ex art.700 c.p.c., depositato il 8.8.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicato chiedeva in via cautelare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di inidoneità e, per l'effetto, condannare chi di ragione all'assunzione al proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la qualifica prevista, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a decorrere dall'intervenuto provvedimento di inidoneità, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria", con vittoria di spese di lite. Con memoria ritualmente depositata si costituiva in giudizio la parte convenuta che contestava il ricorso avversario, deducendo l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, e concludeva per la sua reiezione.

Esaminati i documenti prodotti ed udite le difese orali dei procuratori delle parti;

osserva in diritto:

premesso che il provvedimento d'urgenza richiesto ex art. 700 c.p.c. dalla ricorrente presuppone che ricorrano congiuntamente i requisiti del c.d. fumus boni iuris, ossia l'evidente fondatezza della pretesa e del periculum in mora, costituito dal fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, e dunque non ristorabile per equivalente;

ritenuto che, in virtù di quanto sopra, il provvedimento dev'essere rifiutato allorquando manchi anche uno solo dei requisiti sopra ricordati (si veda ex plurimis Tribunale Milano, 28 febbraio 1996);

rilevato, quanto al fumus boni iuris, che il ricorrente chiede ordinarsi a chi di ragione "l'assunzione al proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e la qualifica prevista, ed alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori che, quindi, appare ovvio che il ricorrente in questa sede invoca, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., una pronuncia costitutiva del rapporto di lavoro;

che la tutela urgente deve ritenersi ammissibile solo in presenza di diritti perfetti preesistenti alla stessa pronuncia richiesta al Giudice, posto che il provvedimento cautelare non deve alterare in alcun modo il momento operativo della pronuncia di merito; quindi le sentenze costitutive non sono suscettibili di tutela urgente, proprio perché si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotto con la sentenza costitutiva, laddove il disposto dell'art. 700 c.p.c. presuppone l'attualità del diritto cautelando (si veda la giurisprudenza prevalente, Pret. Matera, 27 maggio 1992; Pret. Melito Porto Salvo, 18 gennaio 1989; Trib. Torino 12 luglio 2003; Trib. Salerno, sez. II, 2 dicembre 2004, e, da ultimo, Tribunale di Latina, 30.3.2010, avallata anche da parte cospicua della dottrina, i cui riferimenti si omettono ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., alla quale aderisce anche questo Giudice);

che, del resto, lo stesso Tribunale di Bari, Collegio del Reclamo del 9.6.2008, si è espresso nel senso appena esposto precisando che il provvedimento d'urgenza mira alla provvisoria realizzazione di una situazione giuridica perfetta preesistente rispetto alla pronuncia del giudice, con la naturale conseguenza che le sentenze costitutive non sono suscettibili di tutela urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. in quanto lo stesso provvedimento produrrebbe la costituzione del rapporto giuridico che invece spetta alla sentenza di merito;

che, più di recente, il Tribunale di Cuneo, con pronuncia del 19.4.2012, ha ribadito che "in tema di applicazione della tutela di cui all'art. 700 c.p.c., la tutela urgente deve ritenersi ammissibile solo in presenza di diritti perfetti preesistenti alla stessa pronuncia richiesta in sede giudiziale, posto che il provvedimento cautelare non deve alterare in alcun modo il momento operativo della pronuncia di merito, ragion per cui le sentenze costitutive non sono suscettibili di tutela urgente, proprio perché si eserciterebbe una funzione strutturalmente anticipatoria che produrrebbe subito quella stessa costituzione del rapporto giuridico che dovrebbe essere presumibilmente introdotto con la sentenza costitutiva, laddove il disposto dell'art. 700 c.p.c. presuppone l'attualità del diritto cautelando";

che il ricorrente, richiedendo nella presente sede cautelare la costituzione del rapporto di lavoro sulla base dell'asserita illegittimità del provvedimento di inidoneità, ha invocato, come è evidente, una pronuncia di natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente e determinando, conseguentemente, la costituzione del rapporto di lavoro attraverso la stipula del contratto di lavoro;

che applicando i menzionati principi non è possibile l'emanazione di provvedimenti d'urgenza strumentali all'accoglimento della domanda avanzata in questa sede, poiché la tutela urgente ex art. 700 c.p.c. deve ritenersi ammissibile, come detto, solo in presenza di diritti perfetti preesistenti alla stessa pronuncia richiesta al giudice, che altrimenti si risolverebbe nella produzione di un anomalo effetto costitutivo anticipato;

valutato, quanto al periculum in mora che la ricognizione di tale requisito presuppone l'esposizione di precise e concrete situazioni di fatto pertinenti al ricorrente dalle quali poter desumere l'effettività e l'irreparabilità del pregiudizio cagionato dal decorso del tempo occorrente affinché questi possa far valere il proprio diritto in via ordinaria e che incombe sul ricorrente medesimo l'onere di allegare e dimostrare le suddette circostanze in virtù dei principi generali in tema di prova;

considerato che, se si prescindesse dalla puntuale allegazione e prova a cura di parte attrice delle circostanze concrete tali da determinare e rendere apprezzabile il periculum in mora, il pregiudizio imminente ed irreparabile che minaccia il diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, in tal modo ricollegato alla posizione deteriore del lavoratore ricorrente in quanto tale, sarebbe ravvisabile in ogni vicenda inerente al rapporto di lavoro, trasformandosi da requisito autonomo, specificamente previsto dalla legge per accedere alla tutela d'urgenza, in un presupposto sfumato, da non sottoporre ad adeguata verifica in quanto riscontrabile in re ipsa e, perciò, destinato come tale a dissolversi;

reputato, al contrario, che i provvedimenti d'urgenza ottenibili ex art.700 c.p.c. non possano prescindere dalla necessaria sussistenza del periculum in mora, che deve formare oggetto di rigoroso accertamento giudiziale, e che non può essere ancorato al tipo di diritto in astratto fatto valere, ma dev'essere analiticamente dedotto attraverso l'allegazione di fatti concreti ed individualizzanti, così da consentire alla controparte l'esercizio del diritto di difesa ed al giudice la valutazione, pur nei limiti della cognizione sommaria, di tutti gli aspetti qualificanti della vicenda;

rilevato che incombe sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere la tutela sommaria l'onere di allegare e provare la concreta ricorrenza del periculum, indicando specifiche ragioni d'urgenza ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle date dalla natura della causa (si veda Trib. Forlì 21.03.2000, in II lavoro nella giurisprudenza, 2000, 859; Pretura Cagliari, 10 agosto 1998; Pretura Milano, 25 novembre 1996); che la parte ricorrente non ha formulato alcuna specifica allegazione sul punto nel ricorso d'urgenza, omettendo qualsivoglia idonea deduzione in ordine alla sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile che giustifichi il richiesto provvedimento cautelare, come previsto dall'art. 700 c.p.c.;

osservato, altresì, che l'esplicitazione ed il corredo probatorio delle situazioni di fatto da cui inferire il pregiudizio della vanificazione della tutela nelle more del processo ordinario costituisce premessa irrinunciabile per un attento vaglio di tale requisito da parte del giudice, onde evitare un ampliamento abnorme della tutela in via d'urgenza e la sostituzione di essa al processo ordinario per la salvaguardia di determinate categorie di diritti, malgrado le domande riferibili ad esse, proprio per la riconosciuta preminenza degli interessi coinvolti, trovino notoriamente nella piena cognizione di merito opportuna delibazione sollecitata;

che nel ricorso cautelare il requisito del pericolo nel ritardo, così come configurabile in rapporto al provvedimento d'urgenza in concreto domandato, deve risultare, almeno nei fatti storici che lo potrebbero concretare, fin dall'atto introduttivo e che la relativa mancanza non è ovviabile tramite

un'integrazione operata successivamente nel corso della trattazione (cfr. Pretura Alessandria, 16 marzo 1993); che nel caso di specie l'unico genericissimo riferimento formulato dal ricorrente concerne "la perdita di chance e il fatto che il candidato classificatisi dopo di lui risulta assunto con destinazioni di sede che sarebbe più comoda per il ricorrente stesso." (cfr. ricorso, pag. 4); che, quanto al genericissimo richiamo alla perdita di chance, è del tutto insufficiente in questa sede in quanto la chance, come chiarito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. ord. n. 24050/2023), concreta una situazione giuridica a sé stante suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, pacificamente risarcibile per equivalente; che, peraltro, la dedotta attribuzione della sede "più comoda per il ricorrente" ad altro soggetto è irrilevante e del tutto insufficiente, di per sé, a determinare la sussistenza dei requisiti propri della procedura cautelare; che, in altre parole, il ricorso alla procedura d'urgenza ogni qualvolta si sia in presenza dell'attribuzione di sede ad altri soggetti porterebbe ad introdurre un regime preferenziale per il contenzioso riguardante tutte le procedure di tal genere, con ciò deviando dalla funzione cautelare propria dell'istituto e dall'impianto tecnico della tutela apprestata dall'art. 700 c.p.c.;

che, infine, in assenza di puntuali allegazioni in ordine al danno imminente ed irreparabile, la presente procedura d'urgenza andrebbe a sostituirsi ex se alla causa ordinaria di merito, e ciò concretizzerebbe un'inammissibile ed irrituale strumentalizzazione, a fini anticipatori, della domanda cautelare proposta, in assenza di uno dei suoi presupposti indefettibili - il periculum in mora-;

che, dunque, non sono stati forniti sufficienti elementi probatori in ordine alla situazione cautelanda al fine di far emergere almeno l'apparenza di una situazione di irrimediabile danno; osservato, in conclusione, che il ricorrente non ha dimostrato di versare al momento attuale in situazione di pregiudizio presente o imminente ed irreparabile tale da vulnerare il diritto durante il periodo occorrente affinché possa esserne compiutamente verificata la sussistenza in via ordinaria;

ritenuto, quindi che, alla luce delle considerazioni che precedono, il difetto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora impone il rigetto del ricorso;

ritenuto altresì che le considerazioni sinora esposte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate nella presente sede tra le parti;

considerato che mere ragioni di equità suggeriscono la compensazione integrale delle spese di lite;

P.Q.M.

Visti gli artt.669 sexies, 669 septies e 700 c.p.c.,

- 1) rigetta il ricorso d'urgenza per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- 2) spese compensate. Si comunichi.

Bari, 2 settembre 2024.